

Da Salerno alla Lehman Brothers

Che cosa hanno disposto recentemente i giudici italiani circa il crack Lehman Brothers?

Giovanni, via e-mail

La recente sentenza del Tribunale di Salerno 2200 del 20 ottobre 2012 ha affermato la prevedibilità del default, avvenuto il 15 settembre 2008, avendo la stessa Lehman Brothers Holding, già nell'agosto 2007, a causa del peggioramento dell'esposizione debitoria, deciso di chiudere la sua banca dedicata ai prestiti subprime (Bnc Mortgage), eliminando 1.200 posti di lavoro in 23 sedi e registrando una perdita di 25 milioni di dollari e una riduzione dell'avviamento commerciale di 27 milioni di dollari. Nell'arco del 2008, poi, la Lehman aveva accumulato perdite sui titoli garantiti da mutui per 2,8 miliardi di dollari e già alla fine di agosto 2008 le azioni avevano perso il 73% del loro valore. Essendo il comportamento dell'istituto di credito contrario ai doveri di buona fede, correttezza e riguardo all'interesse del risparmiatore e ravvisando una responsabilità per violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento in ordine al contratto di negoziazione che aveva portato all'acquisto da parte dell'investitore di titoli obbligazionari emessi dalla Lehman per il valore nominale di 50 mila euro, condannando la banca al pagamento di tutti gli importi versati in conseguenza della stessa operazione.

Avv. Fabio Benatti, Studio Legale Avv. Fabio Benatti, Modena

Imu agevolata per i coniugi che non coabitano

Quando i coniugi hanno residenze separate per ragioni di lavoro possono usufruire delle agevolazioni Imu?

Ilaria M., Milano

Se i coniugi, pur facendo parte dello stesso nucleo familiare, hanno residenze diverse, hanno diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali per l'abitazione principale su uno solo degli immobili diversi in cui risiedono. La circolare 3/DF del 18.5.2012, all'art. 6, specifica che se uno dei coniugi, non legalmente separati, risiede e dimora nell'immobile in comproprietà destinato ad abitazione principale, mentre l'altro risiede e dimora in diverso immobile, situato nello stesso Comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solamente a uno dei due coniugi. La circolare precisa che se gli immobili si trovano in Comuni diversi, se vi sono esigenze di lavoro che giustificano il trasferimento di residenza anagrafica e dimora abituale di un coniuge in altro Comune, questo è consentito e i coniugi usufruiranno dell'agevolazione dell'aliquota ridotta come abitazione principale su tutti e due gli immobili. Attualmente alcuni Comuni stanno predisponendo misure di controllo e accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti circa il fatto che la propria residenza sia dimora abituale tramite controllo dei consumi e delle utenze. Le delibere di ogni Comune saranno indispensabili per stabilire la possibilità per i coniugi di stabilire residenze in Comuni diversi.

Rag. Maurizio Cason Villa, Studio Cason Villa, Milano

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Un po' di aiuto a chi stabilizza

La legge mi riconosce degli incentivi se decido di stabilizzare il mio dipendente?

F.G. via e-mail

Il ministero del Lavoro (Decreto 5.10.2012) ha riconosciuto un incentivo di 12 mila euro per ogni trasformazione o stabilizzazione di contratto a termine che avvenga entro il 31 marzo 2013. Gli incentivi riguardano donne di qualunque età o uomini fino a 29 anni e sono corrisposti dall'Inps fino a un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, nei limiti delle risorse stanziare dal Decreto e in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. La loro mancata erogazione, causa esaurimento fondi o mancanza dei requisiti richiesti, non è causa di risoluzione dei rapporti di lavoro stabilizzati. La domanda di ammissione agli incentivi va inviata dal datore di lavoro all'Inps esclusivamente in via telematica secondo le procedure esposte nella circolare Inps 122 del 17 ottobre 2012. L'incentivo non spetta se l'assunzione o trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro dovute a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o trasformazione sono finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

Avv. Luca Failla, LabLaw-Studio Legale, Milano